



## Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e  
Marketing Territoriale  
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive  
Direzione di Settore

**COMUNE DI MILANO**  
**DC ATTIVITÀ PRODUTTI**  
**PG 486532/2015**

Protocollo

Del 11/09/2015  
ASSESSORE  
(S) DIRETTORE DI SETTORE  
11/09/2015

Milano,

Oggetto: Modifica ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa".

IL SINDACO

Vista

l'ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 relativa a "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa";

Preso atto che

la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 20 ha modificato la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) in relazioni alle condizioni e limiti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante;

Rilevato che

L'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra richiamata prevede il divieto del commercio in forma itinerante nei seguenti casi:

- Nelle aree sottoposte al "regolamento del verde";
- Nelle aree sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
- Nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza);

si ritiene di dover integrare il punto 5 dell'art. 8, nella parte che consente al Comune di Milano di vietare il commercio itinerante, aggiungendo alle motivazioni previste per tale inibizione (ordine pubbliche) anche le motivazioni previste dall'art. 22 comma 4, della l.r. n. 6/2010 così come recentemente modificata dalla legge regionale n. 20/2015 e cioè per motivi:

- ✓ Archeologici;
- ✓ Storici;
- ✓ Artistico ambientali.



## Atti del Comune

al fine di garantire la tutela dell'ambiente urbano, i valori storici ed architettonici nonché la sicurezza pubblica e stradale, quale motivi imperativi di interesse generale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 59/2010,

Ritenuto

di dover procedere, dunque, ad una modifica della suddetta ordinanza che indichi anche il divieto di svolgere il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante in particolari zone tutelate del territorio comunale, quali quelle aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- la legge regionale 8 luglio 2015 n. 20;
- il Provvedimento di delega del 18 marzo 2013 – atti 201482/2013

DISPONE

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot PG 78193/2013 del 29/01/2013 che l'art. 8 – vendita in forma itinerante sia così riformulato:

### **Art. 8 - Vendita in forma itinerante**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si svolge con mezzi mobili, così come definiti nel regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. **E' vietato il commercio itinerante nelle aree interne alla Zona di decentramento 1 e nelle seguenti Vie e Piazze:**

ABRUZZI	ARGENTINA	CENISIO
CIMITERO MONUMENTALE	CORIOLANO	GIOVANNI DA CERMENATE
LIMA	LORETO	MELCHIORRE GIOIA
PECCHIO	PLINIO	F. RESTELLI
SASSETTI	DON LUIGI STURZO	XXV APRILE
BELFANTI	VALTELLINA	LEGA LOMBARDA
CASTELBARCO	BUENOS AIRES	XXII MARZO
TRENTO	PALLADIO	CREMA
MARINAI D'ITALIA	UMBRIA ANG. XXII MARZO ANG. CENA	BOLOGNA
VERCELLI	PAOLO SARPI	BRAMANTE
CANONICA	MARGHERA	LUIGI DI SAVOIA



## Atti del Comune

VITTOR PISANI	SAMMARTINI	FERRANTE APORTI
VITRUVIO	FABIO FILZI	ANDREA DORIA
NAPO TORRIANI	PIRELLI	BELFIORE
DUCA D'AOSTA	IV NOVEMBRE	ACCURSIO
ARBE	IMPASTATO	INNOVAZIONE
MACIACHINI	NATTA – AREA MM LAMPUGNANO	PADOVA
REPUBBLICA	di TOCQUEVILLE	

**3. Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per una estensione non inferiore ai 300 mt.**

4. Nelle aree escluse dai divieti sopra indicati il commercio itinerante è autorizzato dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
5. È vietato altresì il commercio itinerante:
- nelle aree sottoposte al “regolamento del verde”;
  - nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
  - nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse e nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza altre aree rispondenti alle esigenze di tutela sopra rappresentate).
6. Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici, di ordine pubblico, di compatibilità col contesto urbano o per altri motivi i pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti.
7. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore.
8. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
9. Le soste, dello stesso operatore e/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 500 metri.
10. È consentita l'estensione dell'orario fino alle ore 02.00 nelle aree oltre la circonvallazione esterna purché in contesti:
- non soggetti a specifici divieti di cui ai punti 2 - 3 – 5 – 6;
  - non urbanizzati e comunque ad almeno mt. 200 dagli edifici residenziali.



## Atti del Comune

I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Settore Commercio del Comune di Milano "FARE IMPRESA", e resa eseguibile dal 13 settembre 2015;

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per Il Sindaco  
L'Assessore al Commercio, Attività produttive,  
Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici

Franco D'Alfonso

Visto :IL DIRETTORE DI SETTORE  
Dott. Roberto Munarin